SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1608)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, BARSACCHI, LEPRE, DE GIUSEPPE, BAUSI, BRANCA, GHERBEZ, PINTO, ROCCAMONTE e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1981

Norme integrative ed interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, recante disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Nella prima fase di applicazione della legge 26 gennaio 1980, n. 16, « Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero », è emersa l'esigenza di alcuni chiarimenti interpretativi e di alcune correzioni ed integrazioni.

Le stesse associazioni di categoria hanno sottolineato la necessità e l'urgenza di questo ulteriore intervento legislativo al fine di consentire una più equa e sollecita liquidazione degli indennizzi stessi.

Un'integrazione particolare si rende necessaria al primo comma dell'articolo 1 della legge, dove si escludono i danneggiati della zona B dell'ex territorio libero di Trieste. In sede di approvazione della stessa legge il Senato, tenendo presente questa situazione, presentò un ordine del giorno, firmato dai rappresentanti di tutti i Gruppi, con il quale si invitava il Governo a promuovere nel più breve tempo possibile provvedimenti idonei a sanare la situazione e a superare le disparità di trattamento esistenti, che escludevano dai benefici della legge 26 gennaio 1980, n. 16, i cittadini italiani che avevano perduto i beni nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

Con il presente disegno di legge si ammettono ai benefici di cui all'articolo 1 della legge n. 16 i profughi, società ed enti italiani titolari di beni perduti nei territori della zona B dell'ex territorio libero di Trieste e nei vari territori passati alla Jugoslavia in base al trattato di pace del 1947.

Per agevolare poi gli investimenti produttivi delle somme indennizzate e permettere un rapido e costruttivo reinserimento a pieno titolo di coloro che sono rimpatriati nel tessuto produttivo del Paese, facilitando la ricostruzione del patrimonio perduto, si

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

è variato il tasso di intervento dello Stato nei mutui di reinvestimento rendendolo più idoneo agli attuali interventi nei settori produttivi ed agli elevati tassi attualmente correnti.

A chiarimento ed integrazione dell'articolo 5 della legge n. 16, si è data la possibilità, nel caso che gli avvenimenti che hanno portato all'abbandono dei beni non abbiano permesso di conservare la documentazione precisa del valore dei beni stessi danneggiati o perduti, di liquidare equitativamente l'indennizzo da parte delle commissioni interministeriali.

Per gli indennizzi non definiti di danni per beni abbandonati prima del 1950 e stimati ai prezzi del 1938, si è ritenuto doveroso elevare il coefficiente di valutazione a cento tenendo conto che, sulla base dei dati ISTAT, il coefficiente di svalutazione, che dal 1938 al 1976 era di 188,54, si è ulteriormente aggravato dal 1976 al 1981.

A ciò si aggiunge che, in base all'articolo 4 dell'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, la Jugoslavia indennizzerà l'Italia di tutti i beni incamerati della zona B, i quali hanno un valore attuale che dovrebbe essere considerevolmente rivalutato. Con questo disegno di legge si intende provvedere alle liquidazioni, sulla base di valori accertati e secondo le disposizioni attualmente in vigore, con un coefficiente di maggiorazione unico pari a cento.

Naturalmente da questa liquidazione vanno detratti i pagamenti o le anticipazioni corrisposte.

L'applicazione del coefficiente unico cento e la detrazione degli importi corrisposti verranno effettuate direttamente dagli uffici dell'Ispettorato generale dei beni italiani all'estero, così come previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Con l'articolo 5 del presente disegno di legge si intende sanare la situazione assicurativa previdenziale di coloro che hanno svolto attività lavorativa nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero e che non hanno avuto riconosciuta ai fini previdenziali l'attività lavorativa effettuata, in analogia a quanto a suo tempo predisposto per i profughi giuliani e dalmati, che hanno potuto riscattare i periodi di lavoro.

È da tener presente anche che nell'ambito della CEE la Francia fin dal 1966 ha consentito a tutti i cittadini della Comunità che avevano svolto attività lavorativa nei territori già sotto la sovranità o protettorato della Francia di riscattare tutti gli anni di lavoro, mediante il versamento di contributi assicurativi nella misura dell'8 per cento del salario percepito al momento dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le somme occorrenti per l'applicazione dell'articolo 5 del disegno di legge verranno accreditate dal Ministero del tesoro all'INPS prelevandole dal fondo di stanziamento corrente della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, compresi quelli della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

Art. 2.

A integrazione dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, il concorso statale quindicennale costante sugli interessi da pagarsi per i mutui viene stabilito al 12 per cento e viene concesso per il reimpiego degli indennizzi in qualsiasi tipo di investimento, fino alla concorrenza del 70 per cento della somma utilizzata.

Tale concorso statale sarà esteso ai mutui già contratti in conformità all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è aggiunto il seguente:

« In analogia all'articolo 1226 del codice civile, nel caso in cui la perdita non può essere provata nel suo preciso ammontare, verrà liquidata equitativamente dalle

commissioni interministeriali previste dal successivo articolo 10 ».

Art. 4.

Gli indennizzi corrisposti ai titolari di beni, diritti ed interessi perduti anteriormente al 1° gennaio 1950, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sono liquidati applicando alla valutazione dei beni perduti, effettuata in base alle vigenti disposizioni, il coefficiente di maggiorazione unico cento.

Dall'importo dell'indennizzo vanno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo.

Art. 5.

I cittadini rientrati dai territori già soggetti alla sovranità italiana o dall'estero a seguito di provvedimenti limitativi adottati dalle autorità esercenti la sovranità in quei territori, i cui diritti in materia previdenziale e assistenziale siano stati colpiti da misure restrittive, hanno facoltà di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei contributi assicurativi comunque versati all'Istituto italiano competente o di riscattare comunque i periodi lavorativi effettuati come lavoratori dipendenti o autonomi nei Paesi ad ex sovranità italiana o all'estero. L'onere del riscatto ridotto del 50 per cento è posto a carico dello Stato, che vi farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 6.

Salvo quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere finanziario della presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982 e con il gettito, gli stanziamenti e le riduzioni pre-

visti dall'applicazione delle norme indicate dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1965, n. 718, dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, e dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, la cui attuale dotazione sia in termini di competenza che di residui sarà integrata per l'anno 1982 di lire 5.000 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.